



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 269 del 30/04/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO SVOLGIMENTO TIROCINIO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO C/O AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 in data 26 marzo 2024 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuito per l'anno 2024 al Segretario Generale l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

PREMESSO che:

- la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione in data 25/10/2013 n. X/825, ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporto di lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale;
- i suddetti tirocini sono previsti nei piani di studio e finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado e di alternanza scuola – lavoro, di cui al Decreto Interministeriale 142/1998, al Decreto Legislativo 77/2005 e s.m.i. e ai DDPPRR 89-88-87 del 18/06/2010;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione predisposto dall'ITET - Istituto tecnico economico e tecnologico "F. Daverio - N. Casula - P.L. Nervi" di Varese disciplinante l'attività di tirocinio curriculare formativo alternanza scuola – lavoro degli alunni dell'istituto presso il Comune di Malnate;

CONSIDERATO che tale Convenzione, ha validità triennale, anche per tirocini in successione o in periodi diversi;

VISTA la nota inviata al Comune di Malnate da parte dell'ITET - Istituto tecnico economico e tecnologico "F. Daverio - N. Casula - P.L. Nervi" di Varese del 23/04/2024, registrata al protocollo comunale al numero 9239, con la quale si chiedeva la disponibilità all'inserimento nell'organizzazione comunale di alcuni studenti di classe quarta per lo svolgimento del tirocinio curriculare formativo alternanza scuola – lavoro;

CONSIDERATO che l'Incaricata E.Q. dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, con nota del 24/04/2024 ha dato la propria disponibilità allo svolgimento di tale attività formativa all'interno della sua Area per gli alunni di suddetto Istituto;

RITENUTO di prendere atto che dal 27 maggio al 15 giugno 2024, per la durata di n. 3 settimane, per un minimo di n. 90 ore e un massimo di n. 120, gli alunni dell'ITET - Istituto tecnico economico e tecnologico "F. Daverio - N. Casula - P.L. Nervi" di Varese svolgeranno il tirocinio formativo alternanza scuola – lavoro presso l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, in virtù della Convenzione sopra richiamata, avente validità triennale;

DATO ATTO che:

- ogni onere assicurativo e previdenziale derivante dall'attività di tirocinio verrà sostenuto dal soggetto promotore;
- l'attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- l'attività di tirocinio non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** che dal 27 maggio al 15 giugno 2024, per la durata di n. 3 settimane, per un minimo di n. 90 ore e un massimo di n. 120, gli alunni dell'ITET - Istituto tecnico economico e tecnologico "F. Daverio - N. Casula - P.L. Nervi" di Varese svolgeranno il tirocinio formativo alternanza scuola – lavoro presso l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, in virtù della Convenzione sopra richiamata, avente validità triennale, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17 marzo 2022;
2. **DI DARE ATTO** che l'attività di tirocinio non comporta oneri a carico del Comune, incluse le coperture assicurative previste per legge contro infortuni e responsabilità civile per gli studenti stagisti, in quanto il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 196/1997, ma riveste uno scopo esclusivamente formativo, non comportando l'erogazione di compensi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**